





Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastonomia e l'Ospitalità Alberghiera

CON CONVITTO ANNESSO E CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 – 88068 Soverato (Catanzaro) – TEL. 0967620477 – czrh04000@istruzione.it

Circ. 256/2022 -2023

Soverato, 10.01.2023

Ai Docenti Agli studenti Ai genitori degli studenti Agli Educatori Al personale ATA Al DSGA Al sito web

OGGETTO: Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con la Circolare prot. n. 107190 del 19 dicembre u.s., considerato il sempre maggiore utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici nelle classi delle scuole italiane, ha voluto confermare quanto già disposto nel 2007 con la circolare n. 30 del 15 marzo con cui venivano emanate le "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".

Tale documento precisava come: "il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249"; "l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi".

Il Ministero dell'Istruzione e del merito, inoltre, allega la relazione finale dell'indagine conoscitiva della 7ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica "sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento" (All.1), della XVIII Legislatura; tale documento evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica.

Si ribadisce che l'uso improprio di smartphone e altri dispositivi elettronici per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, WhatsApp, blog, Youtube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs.196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

Si dispone, pertanto, il divieto assoluto di utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all'attività didattica.

La violazione del divieto da parte dello studente configura una grave infrazione disciplinare riguardo alla quale la scuola è tenuta ad applicare le necessarie sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto e che, inevitabilmente, incideranno sulla valutazione del comportamento.

In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare la/il propria/o figlia/o di un cellulare per mantenersi in contatto con lui al di fuori dell'orario delle lezioni, il telefono cellulare nell'ambiente scolastico deve essere tenuto assolutamente spento.

Resta inteso che il docente può autorizzare l'utilizzo da parte della classe per specifiche attività didattiche o esercitazioni e che l'alunno/a potrà, per urgenze e motivate esigenze, chiedere al docente di poter utilizzare il cellulare per effettuare e/o ricevere chiamate.

Si invitano i docenti a vigilare con la massima attenzione e ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali disposizioni.

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Renato Daniele)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)